

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1430

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, DE ROSA, ZECCHINO,  
FERRARI Bruno, MINUCCI Daria, ROBOL e ZOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1993

---

Istituzione del Ministero per la promozione culturale

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Sul fronte della creatività culturale e dell'organizzazione della cultura, si richiede impegno in difesa della libertà, della qualità, del rigore, contro il sistema degenerato della lottizzazione, dell'assistenzialismo, delle ipoteche ideologiche e delle logiche esasperate del profitto.

Per quanto riguarda il mondo della comunicazione audiovisiva e dello spettacolo, è necessario operare per l'innovazione e la ricerca, contro la pratica dell'effimero che rincorre la superficialità, l'esibizionismo, il narcisismo e l'alienazione consumistica: anche la cultura dello spettacolo deve concorrere a promuovere il cambiamento sociale e morale.

È convinzione diffusa che, per quanto riguarda la promozione culturale, è prioritario il ripristino della distanza critica tra politica e cultura, tra ideazione ed amministrazione: la confusione dei ruoli, l'espansione indebita del potere partitico ed economico, anche nell'ambito delle istituzioni culturali, hanno mortificato la vitalità progettuale e critica della cultura, rendendola pericolosamente subalterna alla ricerca forzata del consenso.

La società ed il Parlamento devono, dunque, farsi carico di arginare la crisi, affrontando scadenze inderogabili: *referendum* abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo, decreto sulla privatizzazione del pubblico impiego, paralisi istituzionale degli enti culturali, necessità delle leggi di settore (teatro di prosa, cinema, musica e danza, spettacolo popolare).

La concomitante domanda di soluzioni posta da queste scadenze, rende oggi possibile affrontare con organicità la riforma degli strumenti giuridico-istituzionali relativi alla organizzazione e promozione della cultura dello spettacolo.

A quei principi di separatezza, di autonomia, di rispetto dei ruoli, deve essere improntata l'azione riformatrice in tutta questa delicatissima materia.

Diventa ormai improrogabile rompere i vecchi schemi e riformulare le categorie concettuali che hanno legittimato gli interventi dello Stato nel campo della cultura dello spettacolo. Al di là della soluzione che verrà data in ordine alla creazione o meno di un nuovo Ministero che si occupi della organizzazione e della promozione delle risorse culturali, vi sono alcuni principi che debbono trovare immediato riscontro nelle scelte del Parlamento:

Lo Stato non si propone fini propri sul terreno della cultura e non sono perciò accettabili strumenti istituzionali o finanziari che segnino un intervento diretto dello Stato nel merito delle scelte culturali;

è compito dello Stato, invece, coordinare i mezzi e gli strumenti attraverso cui operare nel settore perchè ottimizzino risorse predisponendo servizi e diano impulso alle capacità di creazione artistica e di elaborazione culturale;

vanno riaccorpate tutte le competenze e le funzioni omogenee o comunque complementari che si trovano disperse in vari dicasteri, mentre va sottolineato il ruolo di indirizzo e di raccordo fra i Ministeri a vario titolo interessati, eventualmente anche attraverso uno specifico Comitato interministeriale per la cultura.

Poichè il ruolo del Ministero è un ruolo di indirizzo e programmazione - soprattutto in riferimento alla definizione delle priorità - andrà di conseguenza corretta la norma, ora operante, che fa partecipare alla definizione degli apporti finanziari dello Stato le rappresentanze degli operatori di settore che ne sono beneficiari, ribadendo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la rigorosa distinzione tra momento decisionale e momento consultivo.

L'intervento dello Stato è destinato ad essere variamente articolato e dimensionato in rapporto all'interesse culturale generale e nazionale - e non solo locale - che risulterà soddisfatto.

Al fine di salvaguardare la distinzione tra ruolo di indirizzo e ruolo di gestione, il coordinamento degli interventi diretti di sostegno dello Stato, limitato alla diffusione delle iniziative, va affidato a moderni istituti pubblici.

Il nuovo Ministero ha come finalità quella di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione ed allo sviluppo del patrimonio e della creatività culturale del Paese.

Le aree di competenza interessano, in vario modo, quelle oggi ripartite fra i Ministeri per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo, degli affari esteri, nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Attività ed organizzazione del Ministero debbono uniformarsi ad alcuni principi generali: lo Stato e le Regioni debbono esercitare unicamente funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, e non di gestione diretta; la cultura deve essere considerata come una risorsa anche economica; gli operatori della cultura debbono godere di piena libertà ed autonomia.

Le funzioni che il Ministero è chiamato ad esercitare sono quelle di informazione, per attingere e censire dati ed informazioni sullo stato della cultura in Italia e sulle attività ed iniziative svolte nei vari settori di competenza; di indirizzo, con cui si definiscono gli obiettivi generali di politica culturale e si impostano linee di programmazione a cadenza quadriennale; di coordinamento, con cui si definiscono gli strumenti di programmazione operativa del Ministero: i piani biennali, concordati con le Regioni in sede di decentramento delle risorse; e le convenzioni di programma, pure biennali, stipulare direttamente con gli organismi operativi riconosciuti di obiettivi generali nonché gli obiettivi di settore su cui si imposteranno, poi, i piani

biennali di intervento che ogni Regione concorderà con il Ministero per definire l'entità dei trasferimenti.

Le Regioni, a loro volta, coordineranno le iniziative dei soggetti operanti nel territorio regionale attraverso convenzioni di programma di durata biennale. La competenza regionale sarà primaria e solo le iniziative ed i soggetti dichiarati - con speciale procedura - di rilevanza nazionale, saranno sottoposti alle competenze di coordinamento del Ministero.

Le risorse finanziarie dello Stato confluiscono in due Fondi speciali, destinati al sostegno dei settori e delle iniziative di competenza del Ministero. Riprendendo l'esperienza del Ministero del turismo e dello spettacolo, e richiamandosi a positive esperienze internazionali, si è, così, ipotizzata la creazione di un Fondo dei beni culturali ed ambientali che si affianchi al già operante Fondo dello spettacolo. I due Fondi verranno alimentati dalle assegnazioni specifiche sul bilancio dello Stato, da quote sui proventi delle attività, da contributi volontari in regime di agevolazione fiscale.

I due Fondi si articoleranno, al loro interno, in fondi di settore; verranno preferite le iniziative ed attività che privilegino la qualità, il riequilibrio territoriale o culturale, il rinnovo delle strutture ed attrezzature, la innovazione tecnologica, la sperimentazione e la ricerca creativa.

Sia pure con sufficiente gradualità, una parte via via più consistente delle risorse disponibili verrà destinata alla erogazione di contributi sugli interessi per la riduzione della incidenza dei tassi praticati sui mutui contratti a finanziamento delle iniziative-investimento.

La erogazione delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale - che rimarranno comunque indispensabili - andrà a sostenere in via privilegiata le iniziative che si distinguano per gli elevati valori artistici e culturali ovvero per la capacità di costituire momento di riequilibrio territoriale o culturale.

Agevolazioni fiscali e contributive costituiranno una forma ulteriore di sostegno.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli organi collegiali consultivi del Ministero avranno competenza istruttoria e di valutazione generale, mentre la quantificazione del sostegno sarà rimessa a Comitati esecutivi che saranno composti da personalità estranee agli interessi in gioco.

I soggetti pubblici che operano nell'ambito degli indirizzi generali dati dal Ministero, a seconda del grado - maggiore o minore - di collegamento funzionale con la struttura del Ministero che si intende far loro conservare, nonché delle specifiche funzioni svolte, assumono o si costituiscono in forma di istituti e fondazioni.

Musei, biblioteche, archivi, istituti di cultura all'estero, parchi archeologici, parchi culturali, singoli monumenti, istituti centrali dei beni culturali, enti lirici, teatri stabili, ETI, Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, tutti i soggetti pubblici che in vario modo operano nei settori di competenza, qualunque sia la veste giuridica che assumeranno, godranno di autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa. Quando vi sia la presenza di organi di gestione amministrativa insieme ad organi di coordinamento delle competenze artistico-culturali, dovrà essere sancita la netta separazione di queste funzioni fra di loro e l'incompatibilità di entrambe per chi è investito di incarichi politici o pubblici.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge delega si troverà in servizio presso gli organismi che saranno sostituiti da istituti e fondazioni, potrà optare fra l'inquadramento definitivo presso questi nuovi organismi e l'assegnazione ad altro ufficio della pubblica amministrazione, secondo le norme sulla mobilità che sono contenute nello stesso decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Non si è ritenuto far entrare nella competenza del Ministero gli organismi impegnati nella formazione, quali, ad esempio, le accademie d'arte, i conservatori, il centro sperimentale di cinematografia, l'accademia di arte drammatica, l'accademia nazionale di danza, l'accademia di Santa Cecilia.

C'è, infatti, la necessità di riordinare l'intera materia secondo criteri di compe-

tenza che rispettino gli indirizzi generali che regolano la formazione: competenza regionale per gli istituti della formazione professionale di base; competenza del Ministero della pubblica istruzione per gli organismi di tipo scolastico, per lo più monodisciplinari (conservatori ed accademie d'arte); competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli organismi di specializzazione a contenuto pluridisciplinare.

Seguendo queste linee, con riferimento alle strutture nazionali della formazione presenti nel settore dello spettacolo, si è ritenuto opportuno prevedere la istituzione di un corso di laurea sullo spettacolo presso la facoltà di lettere e filosofia della università La Sapienza di Roma, nella quale andranno a confluire beni e strumenti della formazione della accademia di Santa Cecilia, della accademia nazionale di arte drammatica, della accademia nazionale di danza, del centro sperimentale di cinematografia, di questo confluirà soltanto la struttura didattico-formativa, poichè la Cineteca nazionale verrà incorporata e data in gestione all'Ente cinema o sua società a prevalente capitale pubblico.

La necessità di una normativa organica sui luoghi di fruizione trae origine dalla crescita della domanda di nuovi spazi per lo spettacolo e dalle preoccupazioni in ordine alla conservazione e tutela di un patrimonio lasciato troppo spesso in stato di abbandono.

La normativa da emanare dovrà provvedere così a stabilire *standard* obbligatori di spazi a disposizione delle iniziative e manifestazioni culturali, al cui interno saranno i comuni a definire, con appositi piani, tutte le possibilità offerte e quelle da organizzare ed attrezzare.

L'aver riportato all'interno della legge istitutiva del nuovo Ministero i meccanismi finanziari di gestione delle proprie aree di competenza, consente di emanare quelle norme speciali di settore che da tempo attendono l'approvazione. È infatti sufficiente formulare, nella stessa legge delega, alcuni criteri direttivi che regolino le materie integrative delle norme finanziarie

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e rimettere, poi, ai decreti legislativi la concreta articolazione delle varie materie.

Fra i criteri direttivi generalmente validi per tutti i settori, sono stati individuati quelli inerenti la valorizzazione della lingua e della cultura nazionali, l'incentivazione da assicurare alla produzione di qualità, il sostegno da dare alla ricerca ed alla sperimentazione, la tutela del diritto d'autore, la piena applicabilità delle norme in materia di libertà di concorrenza e divieto di posizioni dominanti, la revisione delle

norme in tema di visti ed autorizzazioni, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Si è ritenuto, infine, attribuire al Ministero la competenza a regolare tutta la materia dei rapporti fra media e particolarmente con la televisione, così che, organicamente, si giunga a riconoscere il valore di ogni canale di sfruttamento ed a rispettarne le potenzialità, assicurando un sistema integrato ed economicamente congruo di diffusione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Istituzione del Ministero)*

1. È istituito il Ministero per la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo della patrimonio e della creatività culturale del Paese. A tal fine, esso coordina i mezzi e gli strumenti necessari a definire gli obiettivi generali e dare i relativi indirizzi, a ottimizzare le risorse e la progettualità culturale, nonché a programmare gli specifici interventi di sostegno.

2. Ai fini della presente legge, il Ministero per la promozione culturale e il Ministro per la promozione culturale sono di seguito denominati, rispettivamente, «Ministero» e «Ministro».

**Art. 2.***(Attribuzioni)*

1. Sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;

c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero, secondo le modalità individuate con le norme di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Gli enti, gli istituti e le associazioni sottoposti alla vigilanza del Ministro per i

beni culturali e ambientali nonchè, limitatamente ai settori indicati nel comma 1, lettere b), c) e d), del Ministro del turismo e dello spettacolo, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, sono sottoposti alla vigilanza del Ministro, che assicura il coordinamento delle attività di tali enti, istituti e associazioni con le finalità proprie del Ministero.

3. I riferimenti al Ministero e al Ministro per i beni culturali e ambientali, al Ministero e al Ministro del turismo e dello spettacolo, al Ministero e al Ministro degli affari esteri, nonchè alla Presidenza e al Presidente del Consiglio dei ministri, contenuti in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alla materie di cui al comma 1 sono da intendersi sostituiti con il riferimento al Ministero e al Ministro per la promozione culturale.

#### Art. 3.

##### *(Trasferimento di uffici, di personale e di dotazioni)*

1. Sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, con i relativi ruoli, le dotazioni organiche ed il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuando ad utilizzare le attuali sedi:

a) la Direzione generale e gli Uffici centrali; gli Istituti centrali; il Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; l'Opificio delle pietre dure, il Museo di arti e tradizioni popolari e il Museo nazionale d'arte orientale; le soprintendenze speciali; l'Archivio centrale dello Stato; l'Istituto nazionale per la grafica; gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui rispettivamente agli articoli 10, 12, 17, 23, 24, 25, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805;

b) la Direzione generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero e ne è prorogata l'attuale composizione fino all'entrata in vigore delle disposizioni relative al loro riordinamento contenute nelle norme di cui all'articolo 4, comma 1.

3. I dipendenti di ruolo dello Stato, non appartenenti ai ruoli dei Ministeri di cui al comma 1, che prestino comunque servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture di cui al medesimo comma 1, o presso le segreterie degli organi collegiali di cui al comma 2, sono collocati in posizione di comando presso il Ministero continuando ad esercitare le funzioni loro attribuite e conservando il trattamento economico in godimento alla predetta data. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, i suddetti dipendenti possono essere restituiti alle amministrazioni di appartenenza.

4. Le attrezzature e i beni già assegnati in dotazione alle strutture di cui al comma 1 sono trasferite in dotazione al Ministero.

5. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo determinata ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 4;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria determinata

ai sensi delle norme di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Gli stanziamenti di cui al comma 5 sono trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. L'attività di riscontro delle operazioni relative alla rubrica di cui al comma 6 è svolta dalla Ragioneria centrale già operante presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che è trasferita presso il Ministero. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 4.

*(Delega al Governo per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare norme aventi valore di legge ordinaria per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite, nonchè per regolare il trasferimento al Ministero degli istituti italiani di cultura all'estero e dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri.

2. Le norme di cui al comma 1 sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, *che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.*

3. Le norme di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) è riservata all'Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico, e le disposizioni ad essi relative dovranno favorire l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

4. Le norme di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento, nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), gli organi del Ministero devono essere coadiuvati dai seguenti organismi consultivi collegiali:

1) Consiglio nazionale per la promozione culturale, articolato in due sezioni specializzate competenti, rispettivamente, per l'area dei beni culturali e ambientali e per l'area dello spettacolo. Il Consiglio, che può operare sia in adunanza plenaria che in adunanza di sezione, ha il compito di assistere il Ministro nella determinazione di indirizzi ed obiettivi poliennali, sia generali che di area;

2) commissioni nazionali, articolate in comitati di settore, con compiti di supporto nella definizione di piani annuali di intervento e di verifica sui risultati raggiunti. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio sui singoli interventi, con particolare riguardo alle dichiarazioni di rilevanza nazionale di cui alla lettera e);

c) gli organismi di cui alla lettera b) saranno composti da esperti e personalità del mondo dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'economia, nonché da rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, scelti secondo modalità che garantiscano il rispetto dei criteri di professionalità, autorevolezza ed esperienza; specifiche disposizioni regoleranno le competenze, la durata in carica nonché le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti e la corresponsione di indennità;

d) la struttura del Ministero deve essere articolata in modo tale da garantire al tempo stesso unitarietà di governo e riconoscimento delle specificità di aree e settori. Organi centrali del Ministero saranno la Segreteria generale, con compiti di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale e Dipartimenti per le singole aree, articolati in Uffici centrali; organi periferici del Ministero saranno le soprintendenze, che cureranno il coordinamento degli organismi pubblici operanti in area locale. L'individuazione, articolazione ed organizzazione degli uffici del Ministero nonché la definizione delle relative piante organiche saranno effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le commissioni nazionali di cui alla lettera b), numero 2), sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni, saranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione d'intesa tra il Ministero e le Regioni interessate di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento per convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle Regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della Regione;

f) l'intervento finanziario dello Stato sarà d'ordinario costituito dal concorso sugli interessi per mutui da stipularsi da parte dei privati con istituti di credito a medio termine, prevedendosi la possibilità di costituire consorzi di garanzia fidi; in presenza di interventi relativi a beni o iniziative di particolare valore artistico e culturale o da effettuarsi nell'ambito di progetti volti a riequilibrare situazioni di maggiore difficoltà per ragioni territoriali o di scelte culturali, saranno previste forme di sostegno consistenti in contributi in conto capitale o in sovvenzioni dirette; dovranno essere previste agevolazioni di carattere fiscale o contributivo a favore di attività di tutela o di promozione culturale aventi contenuto economico. In particolare per l'area dello spettacolo, la forma diretta di sostegno alla produzione dovrà consistere in convenzioni di programma, da stipularsi con gli istituti derivanti dalla trasformazione, ai sensi della lettera i), dell'Ente teatrale italiano (ETI) e dell'Ente di gestione cinema, rispettivamente per lo spettacolo dal vivo o per lo spettacolo cinematografico, volte a garantire canali di distribuzio-

ne e di diffusione sul territorio nazionale e all'estero. Le iniziative di promozione e di diffusione all'estero saranno coordinate da un Comitato interministeriale per la cultura (CIC);

g) la forma e l'entità degli interventi di sostegno finanziario da erogare, ai sensi della lettera f), a organismi operativi per iniziative aventi rilevanza nazionale, ai sensi della lettera e), saranno determinate, previo parere della competente commissione nazionale di cui alla lettera b), da comitati esecutivi, composti da esperti e personalità del mondo della cultura e dell'economia nominati dal Ministro sentita la suddetta commissione nazionale. Specifiche disposizioni detteranno i criteri di carattere generale che dovranno presiedere alla determinazione degli interventi, al fine di privilegiare la qualità delle iniziative, le esigenze di riequilibrio territoriale e culturale, il rinnovo delle strutture, l'innovazione tecnologica, la sperimentazione e la ricerca creativa. Sarà prevista la possibilità di convenzioni con il sistema creditizio per facilitare le erogazioni, prevedendosi procedure di anticipazione senza oneri e garantendo la rapidità delle liquidazioni;

h) saranno istituiti nello stato di previsione del Ministero, per il finanziamento degli interventi di sostegno di cui alla lettera f), due Fondi separati alimentati con specifiche assegnazioni annuali da determinarsi con legge finanziaria nonchè da quote percentuali dei proventi derivanti dalle attività e iniziative finanziate:

1) un Fondo per i beni culturali e ambientali, al quale saranno trasferiti gli stanziamenti attualmente iscritti nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Sarà prevista la possibilità da parte di privati di versare all'entrata dello Stato, per essere riassegnati al Fondo, contributi volontari per i quali saranno stabilite forme di agevolazione fiscale;

2) un Fondo per lo spettacolo, al quale dovranno affluire gli stanziamenti esistenti sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e sui fondi di settore;

i) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso, secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad essi sarà preposto un direttore, nominato anche tra persone estranee all'Amministrazione, coadiuvato da un comitato di collaborazione culturale composto da esperti e personalità della cultura e dell'economia nominati dal Ministro. Saranno in ogni caso riordinati in forma di istituto: i musei, le biblioteche, gli archivi, i parchi archeologici e i parchi culturali, dichiarati di rilevanza nazionale ai sensi della lettera e); gli istituti italiani di cultura all'estero; gli istituti centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; l'ETI; l'Ente gestione cinema presso il quale sarà trasferita la Cineteca nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia. Specifiche disposizioni regoleranno il riordinamento o lo scioglimento, a seguito dei trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 3, del Centro sperimentale di cinematografia, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» e dell'Accademia musicale di Santa Cecilia, a decorrere dall'attivazione del corso di laurea di cui al medesimo articolo 5, comma 2; gli amministratori dei predetti enti, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati sino allo scioglimento o al riordinamento degli enti stessi. Nella forma di cui alla presente lettera sarà altresì istituito l'Osservatorio nazionale della cultura;

2) fondazioni: costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, su

iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti la gestione amministrativa e quelle attinenti la gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche; sarà altresì prevista l'integrale deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni effettuate dai fondatori a favore del patrimonio delle fondazioni. Saranno in ogni caso riordinati in forma di fondazione: i musei, le biblioteche, gli archivi, i parchi archeologici ed i parchi culturali non dichiarati di rilevanza nazionale ai sensi della lettera e); gli enti lirico-sinfonici; i teatri stabili a gestione pubblica; l'Esposizione triennale di Milano; l'Esposizione quadriennale di Roma. Nella medesima forma sarà costituita, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne individua i soggetti interessati a far parte del collegio dei fondatori, la «Biennale di Venezia», nella cui gestione dovrà essere assicurata la presenza maggioritaria della componente pubblica; sulla fondazione «la Biennale di Venezia» il Ministro esercita sia le funzioni di controllo che quelle di vigilanza;

l) i proventi derivanti dalle attività, iniziative e manifestazioni degli organismi di cui alla lettera i) saranno assoggettati all'aliquota minima di cui al numero 5) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni; le esportazioni e le importazioni conseguenti alle

medesime attività, iniziative e manifestazioni usufruiranno di agevolazioni doganali. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli organismi pubblici che saranno riordinati in forma di istituti e fondazioni ai sensi della lettera *i*) sarà prevista la possibilità di optare tra il passaggio alle dipendenze del nuovo organismo e la collocazione in apposito ruolo ad esaurimento da istituirsi presso il Ministero in vista di un successivo trasferimento presso altra amministrazione pubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29. I beni patrimoniali degli organismi che assumeranno la forma di istituti o fondazioni ai sensi della lettera *i*) saranno devoluti al patrimonio dello Stato per essere assegnati in gestione agli stessi istituti e fondazioni, i quali potranno acquisirne esclusivamente i frutti; l'onere e la responsabilità in ordine alla conservazione e alla salvaguardia dei predetti beni sono posti a carico degli istituti e fondazioni;

*m)* l'uso degli spazi e dei luoghi da adibire alla fruizione dei beni e allo svolgimento delle attività culturali sarà regolamentato in modo da garantire interrelazioni tra essi e con il territorio. Sarà previsto che negli strumenti urbanistici dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti siano riservati appositi spazi destinati ad accogliere attività, iniziative e manifestazioni culturali, tenendo conto delle potenzialità della domanda, delle disponibilità esistenti e della necessità di armonizzare la salvaguardia delle caratteristiche ambientali con le esigenze di diffusione; interventi di sostegno dello Stato saranno volti ad assicurare condizioni di sicurezza e di tutela sia del pubblico che dei luoghi e ad agevolare le azioni di riequilibrio culturale sul territorio, il ripristino funzionale dei locali, degli spazi e delle aree dismessi, l'adeguamento tecnico e funzionale con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, nonché la diffusione fra gli operatori della proprietà immobiliare delle strutture specializzate;

*n)* in relazione all'intervento dello Stato a sostegno delle attività cinematogra-

fiche e dello spettacolo dal vivo, specifiche disposizioni dovranno essere volte alla valorizzazione della lingua e della cultura nazionali; all'incentivazione della qualità delle opere, della ricerca e sperimentazione, nonché della produzione di nuovi autori; alla tutela dell'opera artistica e a quella, anche economica, del diritto d'autore; all'applicazione ai settori di competenza del Ministero delle disposizioni a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, attribuendo al Garante per la radio-diffusione e l'editoria le funzioni di controllo; a regolare la revoca degli interventi di sostegno concessi o la decadenza dagli stessi; a riordinare la normativa in materia di visti e autorizzazioni per la diffusione delle opere al pubblico, accentuando le misure a protezione dei minori, valorizzando la presenza di genitori ed esperti in psicologia dell'età evolutiva nelle commissioni di valutazione, prevedendo maggioranze qualificate per l'assunzione delle deliberazioni delle commissioni stesse, attribuendo alla competenza del tribunale del capoluogo di regione il giudizio con rito direttissimo sui reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie e accessorie;

o) specifiche norme regoleranno le modalità di diffusione delle attività, iniziative e produzioni culturali tra i mezzi di comunicazione di massa, con particolare riferimento alla televisione, in modo da assicurare il rispetto della libertà creativa degli autori, il sostegno alle produzioni di qualità, la salvaguardia delle caratteristiche peculiari delle singole opere e la valorizzazione delle potenzialità di sfruttamento dei diversi mezzi di comunicazione.

#### Art. 5.

*(Istituzione del corso di laurea in spettacolo)*

1. Per la formazione culturale e professionale di livello superiore degli operatori dei vari settori dello spettacolo, dal vivo e registrato, è istituito presso la facoltà di

lettere e filosofia il corso di laurea in spettacolo. Gli ordinamenti didattici del corso di laurea, e dei relativi corsi di diploma universitario e di specializzazione sono emanti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il piano triennale di sviluppo dell'università 1994-1996, in conformità alle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, prevederà l'attivazione, con decorrenza comunque non anteriore al primo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici di cui al comma 1, del corso di laurea in spettacolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

3. A decorrere dalla attivazione del corso di laurea di cui al comma 2, le strutture adibite alla formazione ed alla didattica del Centro sperimentale di cinematografia, dell'Accademia di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» e dell'Accademia musicale di Santa Cecilia sono trasferite, unitamente al relativo patrimonio, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università degli studi «La Sapienza» di Roma, che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

4. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui al comma 3, ed assegnato alle strutture adibite alla formazione e alla didattica, è trasferito, a decorrere dall'attivazione del corso di laurea di cui al comma 2 e nei limiti delle esigenze derivanti dall'attivazione stessa, all'università degli studi «La Sapienza» di Roma; il restante personale è trasferito in apposito ruolo ad esaurimento presso il Ministero, per essere destinato ad altra amministrazione pubblica secondo le disposizioni in materia di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

